

MOSAC

Statuto del MOSAC - Movimento Sindacale Autonomo Carabinieri

INDICE

TITOLO I

Principi costitutivi

- Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede
- Articolo 2 - Definizione e principi
- Articolo 3 - Democrazia di organizzazione
- Articolo 4 - Finalità e compiti
- Articolo 5 - Limitazioni
- Articolo 6 - Indipendenza e Autonomia amministrativa
- Articolo 7 - Attività amministrativa e contabile
- Articolo 8 - Regole di gestione del Patrimonio
- Articolo 9 - Politiche organizzative – cariche direttive - durata mandati
- Articolo 10 - Strumenti di tutela sindacale
- Articolo 11 - Uso della Sigla
- Articolo 12 - Norme Generali

TITOLO II

Delle strutture e dell'organizzazione nazionale

- Articolo 13 - Struttura organizzativa
- Articolo 14 - Struttura Nazionale
- Articolo 15 - Congresso Nazionale
- Articolo 16 - Ufficio di Presidenza
- Articolo 17 - Consiglio Nazionale
- Articolo 18 - Direttivo Nazionale
- Articolo 19 - Segretario Generale — Legale Rappresentante
- Articolo 20 - Segreteria Nazionale
- Articolo 21 - Uffici, Comitati, Commissioni e Dipartimenti.
- Articolo 22 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
- Articolo 23 - Tutela Legale

TITOLO III

Della organizzazione periferica

- Articolo 24 - Struttura Regionale
- Articolo 25 - Congresso Regionale
- Articolo 26 - Consiglio Regionale
- Articolo 27 - Segreteria Regionale

Articolo 28 - Organi Provinciali
Articolo 29 - Congresso Provinciale
Articolo 30 - Consiglio Provinciale
Articolo 31 - Segreteria Provinciale
Articolo 32 - Sezione Sindacale

TITOLO IV

Della giurisdizione interna

Articolo 33 - Costituzione nuova struttura
Articolo 34 - Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti
Articolo 35 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze
Articolo 36 - Cumulo di cariche
Articolo 37 - Sanzioni disciplinari
Articolo 38 - Collegio dei Proviviri
Articolo 39 - Procedimento disciplinare
Articolo 40 - Sospensione cautelare
Articolo 41 - Commissariamento delle strutture
Articolo 42 - Compiti del Commissario Straordinario
Articolo 43 - Norma finale

TITOLO I

Principi costitutivi

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.

1. Nell'esercizio del diritto di libera associazione sindacale è costituito il MOSAC – Movimento Sindacale Autonomo dei Carabinieri tra gli appartenenti dell'Arma dei Carabinieri in servizio ed in ausiliaria, senza distinzioni di identità di genere, ruolo, categoria, qualifica, funzione, e nel rispetto dell'art. 52 della Costituzione.
2. I rapporti interni al MOSAC sono improntati all'unitarietà e alla pari dignità tra le diverse componenti ideali, culturali e nel rispetto della rappresentatività di ciascuna democraticamente espressa.
3. In tale ottica l'unicità e l'unità dell'associazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita esaltando il pluralismo interno nell'ambito del confronto e del dibattito attraverso gli organismi statutari con l'esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli organismi statutari che rappresentano sempre e comunque la linea dell'intera associazione.
4. È costituito un Comitato Nazionale ai fini delle operazioni di registrazione della associazione presso gli enti come da disposizioni di leggi; dei rapporti con le istituzioni militari per l'iscrizione all'albo delle associazioni a carattere sindacale e per qualsiasi altra esigenza che possa verificarsi; della gestione di tutte le fasi organizzative temporanee e propedeutiche alla funzionalità di questa associazione fino alla partenza delle fasi congressuali, comunque previste dallo statuto. Le diverse funzioni del Comitato Nazionale sono stabilite nell'Atto Costitutivo del MOSAC.
5. Il simbolo grafico del MOSAC è rappresentato dalle lettere che compongono la sigla MOSAC in stampatello maiuscolo.
6. Il MOSAC ha sede a L'Aquila (AQ) in via per Cascina Preturo n. 11.

Articolo 2 - Definizione e principi

1. Il MOSAC esercita il diritto di libera organizzazione sindacale nel rispetto dei doveri e dei principi della Costituzione. In ragione della specificità opera nel rispetto dei principi e dei limiti previsti e sanciti dal Capo III, Titolo IX del Libro IV del Codice Ordinamento Militare.
2. Il MOSAC opera nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, partecipazione, coesione interna, neutralità ed efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare alimentando costantemente principi di indipendenza da ogni opinione politica, identità e orientamento di genere, fede religiosa, convinzione ideologica ed estraneità alle competizioni politiche.

3. Promuove una politica di pari opportunità fra le persone e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione. È una associazione professionale a carattere sindacale militare di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica, basata sui caratteri fondanti elencati nell'articolo 1.
4. L'autonomia, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica circolare nei confronti del datore di lavoro, delle istituzioni e di tutti gli attori protagonisti nel nostro specifico campo professionale.
5. Viene ricercata la democraticità per la promozione di programmi e delle politiche migliorative a favore dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado in maniera autonoma ed indipendente, attraverso la coesione interna tra i vari organismi e i mandati elettivi di ogni singolo dirigente per il rafforzamento e l'accrescimento dell'associazione sindacale e degli obiettivi che persegue.
6. Il MOSAC si impegnerà costantemente per impedire ogni atto suscettibile di provocarne la divisione o l'indebolimento dell'associazione al fine di salvaguardare e sviluppare al massimo la forza e il potere sindacale dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado.
7. Ciascuna struttura organizzativa, centrale o periferica e ogni dirigente vigila su ogni fatto, atto e comportamento per impedire qualsiasi violazione al principio di neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici. Opera in assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, con trasparenza del sistema finanziario e senza scopo di lucro o interesse personale.

Articolo 3 - Democrazia di organizzazione

1. Il MOSAC promuove e sostiene tutte le politiche sindacali a favore della salvaguardia dei diritti dei Carabinieri per consentire un migliore ed adeguato sistema partecipato di sicurezza per il Paese, collaborando con le forme di aggregazione democratica che perseguono tali obiettivi. In tale ottica ritiene fondamentale, per l'accrescimento e il consolidamento della sua azione, la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all'attuazione della propria politica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Il MOSAC ritiene fondamentale che l'approvazione degli accordi funzionali alla contrattazione nazionale di comparto, debba avvenire nel rispetto del principio della consultazione in presenza e/o attraverso piattaforme, circolarità informativa, utilizzando qualsiasi strumento innovativo che consenta la massima partecipazione ai dibattiti interni.
3. Gli iscritti al MOSAC, senza distinzione di identità di genere, razza, religione, opinioni politiche, qualifica e ruolo, in servizio e in ausiliaria hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
4. Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando l'impegno, le capacità individuali e di partecipazione al progetto sindacale. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni politiche e hanno diritto all'informazione su ogni attività.
5. Le deliberazioni, le votazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, qualsiasi dichiarazione fatta a nome del MOSAC, sono resi pubblici secondo le modalità previste dallo statuto.
6. Ai dirigenti del MOSAC è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
7. Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività dell'associazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla strutturazione organizzativa e al mantenimento del sindacato attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto, al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e decreti collegati e discendenti, alle norme del codice civile.
8. Gli iscritti improntano i propri comportamenti ai principi di lealtà e rispetto dei valori e delle finalità del MOSAC al fine di salvaguardare l'integrità associativa dell'associazione. Qualora assumano incarichi dirigenziali sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statuari.
9. Il dissenso si può manifestare sempre all'interno dell'associazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nei deliberati degli organi statuari previsti dal presente Statuto ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e li devono sostenere.
10. I rappresentanti del MOSAC eletti nei vari organismi, consigli, commissioni, dipartimenti e uffici sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statuari

11. Il MOSAC considera l'unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado, condizione per allargare l'area dei consensi e delle adesioni.

Articolo 4 - Finalità e compiti

1. Il MOSAC è portatore di interessi collettivi dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado e persegue la tutela dell'interesse generale salvaguardando i diritti dei propri iscritti. Persegue gli obiettivi e i diritti dei Carabinieri senza mettere gli stessi diritti in contrasto con l'interesse dell'amministrazione con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

2. A tal uopo progetta e attua azioni per:

a) Perseguire finalità volte allo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, culturali, economiche e sociali dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado.

b) Sviluppare, tra l'altro, azioni volte a stimolare l'istituto dell'Arma dei Carabinieri, al fine di conseguire sia una più elevata qualificazione professionale degli operatori dell'Arma dei Carabinieri sia condizioni ottimali di sicurezza per il cittadino e dello stesso operatore in conformità a un migliore rapporto di collaborazione.

c) rafforzare i rapporti con le rappresentanze sindacali e con le altre associazioni sindacali di categoria delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché con le associazioni che forniscono ausilio tecnico, logistico, assistenziale e di formazione per lo svolgimento ottimale delle attività sindacali in modo da favorire un processo di democratizzazione e di progresso attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado;

d) nell'ambito dei principi e delle competenze attribuite alle APCSM di cui agli art. 1476 COM, il MOSAC cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti nelle materie di competenza;

e) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede – sindacale, sociale, storica, giurisdizionale ed amministrativa – gli interessi collettivi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, di immagine, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di ogni ruolo e categoria;

f) rappresentare gli interessi collettivi del personale dell'Arma dei Carabinieri, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale o morale della categoria nonché dinanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;

g) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale dell'Arma dei Carabinieri, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali, la proiezione culturale internazionale finalizzata ad omogeneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico;

h) garantire l'elettività delle cariche e la tutela degli interessi collettivi di tutti gli iscritti.

i) promuovere confronti con le organizzazioni sindacali nazionali ed internazionali, in modo particolare con quelle che rappresentano e organizzano i lavoratori della Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare in Italia e in Europa;

j) sensibilizzare e rendere consapevole l'opinione pubblica dei problemi dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado, nonché dell'azione sindacale che conduce il MOSAC a salvaguardia del sistema sicurezza del Paese;

k) perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti civili, politici e sindacali per gli operatori di Polizia;

l) promuovere specifiche iniziative legislative, culturali e sociali per i lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado in servizio ed in ausiliaria che salvaguardino il patrimonio culturale, ideale e di contributo rappresentato dai suddetti lavoratori.

m) promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione e/o la collaborazione di appositi laboratori quali ad esempio centri studi o fondazioni, il dibattito e confronto con Istituzioni, Enti, mondo dell'associazionismo e con la società civile che sostengano adeguatamente le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità nonché dei diritti dei Carabinieri, in un'ottica di cittadinanza attiva e sicurezza partecipata;

3. Il MOSAC opera nell'ambito del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dai decreti attuativi collegati e discendenti.

4. Sono escluse dalle competenze la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

Articolo 5 - Limitazioni

1. Le limitazioni sono quelle previste dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dai decreti attuativi collegati e discendenti.

Articolo 6 - Indipendenza e Autonomia amministrativa

1. Tutti i dirigenti hanno il dovere di tutelare e salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione sindacale democratica tra i dipendenti delle Forze Armate.

2. Il MOSAC si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose e da ogni soggetto giuridico pubblico e privato.

3. È fatto divieto di accettare qualsiasi contributo economico di qualsiasi natura che non sia previsto dalle norme che disciplinano la realtà sindacale delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare.

4. Si finanzia esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'art. 7 L. 46/2022 dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.

5. I Contributi sindacali versati dai Carabinieri iscritti al MOSAC saranno ripartiti fra le varie strutture sulla base di criteri, anche differenziati e nel rispetto del principio di solidarietà tra le strutture, stabiliti dal Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale, al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle stesse e delle attività del sindacato nell'intero territorio del Paese, per permettere e rendere autonomo lo sviluppo delle capacità operative delle aree territoriali più a contatto con le reali esigenze dei Carabinieri.

6. Le strutture periferiche del MOSAC - Regionali e Provinciali - si amministrano con le quote sindacali deliberate dal Direttivo Nazionale e pertanto sono tenute alla gestione delle stesse nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Congresso Nazionale, Consiglio Generale Nazionale, dal Direttivo e dalla Segreteria Nazionale. Ogni trimestre sono tenute a redigere ed inoltrare al Direttivo Nazionale il rendiconto consuntivo delle spese. Ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte dalle altre.

Articolo 7 - Attività amministrativa e contabile

1. La Segreteria Nazionale e tutte le strutture territoriali del MOSAC, fatta eccezione la Sezione Sindacale che non ha autonomia amministrativa/contabile devono:

2. Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal MOSAC, attraverso i propri organismi statutari e per la tutela e l'accrescimento della propria base associativa, osservando i principi di lealtà, correttezza e solidarietà, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;

3. La segreteria nazionale predisporre annualmente il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio finanziario si riferisce ed il rendiconto della gestione precedente nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

4. Il bilancio deve essere approvato nei termini di cui al punto 2 dal Direttivo Nazionale e reso conoscibile al pubblico e agli/le iscritti/e che ne facciano richiesta, non oltre 10 giorni dall'approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

5. Le segreterie periferiche devono trasmettere i rendiconti ogni trimestre redatti in forma sintetica alla Segreteria Nazionale.

6. Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale in via cautelativa sospende ogni forma di contribuzione alla struttura di riferimento e ne dà immediata comunicazione entro e non oltre il termine di 10 gg. al Direttivo Nazionale a mezzo di idonea relazione motivandola. Successivamente il Direttivo Nazionale, previa verifica di quanto affermato dalla Segreteria Nazionale provvede entro un termine ulteriore di 30 gg. ad assumere provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione alla normalità.

7. Il Direttivo Nazionale effettuate le dovute verifiche e ritenute fondate adotta con provvedimento motivato il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme di cui al successivo art.41 (Commissariamento delle strutture).

Articolo 8 - Regole di gestione del Patrimonio

1. In ottemperanza alle norme vigenti si dispone altresì che:
 - a. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione avvenga a norme di legge;
 - b. in caso di scioglimento di una struttura del MOSAC, il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito alla Segreteria Nazionale.
 - c. in caso di scioglimento del MOSAC, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
 - d. i contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione. I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 9 - Politiche organizzative – cariche direttive - durata mandati

1. Ciascuna struttura del MOSAC, nella propria attività politico - sindacale, deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado favorendo il coinvolgimento attraverso la costituzione di ogni forma aggregativa che favorisca e faccia accrescere la partecipazione delle varie componenti dell'Arma dei Carabinieri alle politiche promosse e sostenute dal MOSAC. A tal fine, ritiene di dover promuovere, attesa la specificità della donna carabiniere, pur nell'ambito dei problemi generali che i lavoratori Carabinieri di ogni ordine e grado incontrano, la costituzione dei coordinamenti femminili o di altre articolazioni per produrre politiche sindacali universali e trasversali.
2. Nell'ottica di favorire la maggiore partecipazione alle massime responsabilità dell'associazione e lo sviluppo delle capacità sindacali dei dirigenti si stabilisce il limite di due mandati nello stesso incarico. La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
3. Le cariche nel MOSAC sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
4. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche:
 - a) Il MOSAC opera secondo quanto sancito dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 10 - Strumenti di tutela sindacale

1. Il MOSAC persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione, e secondo i principi di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 e dai decreti collegati.

Articolo 11 - Uso della sigla

1. La sigla e il simbolo MOSAC appartengono esclusivamente al MOSAC e possono essere utilizzati solo dagli organi statuari in carica e dai rappresentanti legali di ogni livello, territoriale e nazionale. L'utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l'attivazione delle procedure di sanzionamento previste dal presente Statuto e/o dal Codice Civile.

Articolo 12 - Norme Generali

1. Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del MOSAC si fa rinvio al regolamento dei Congressi che ha valenza nel periodo che precede ogni fase congressuale e che, inoltre, disciplina le modalità di voto all'interno di tutti gli organismi previsti dal presente statuto, fatta eccezione quelli per i quali si richiama l'emanazione di appositi regolamenti.
2. L'istituto della delega è previsto esclusivamente per le fasi congressuali e anche per le votazioni dei vari organi statuari.
3. Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi statuari del MOSAC sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti, se non diversamente disciplinato da specifici regolamenti.

4. L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio e a quelli in ausiliaria, regolarmente iscritti al MOSAC ed in regola con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.
5. Tutte le cariche direttive sono elettive; le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, negli organi dirigenti sono colmate con la convocazione del Consiglio areale di riferimento ad eccezione dell'elezione del Segretario Generale che deve essere eletto esclusivamente dal Congresso.
6. Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture del MOSAC, quando ne è fatta richiesta dai 2/3 degli aventi diritto al voto che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.
7. Il Congresso straordinario è altresì convocato in tutte le ipotesi di commissariamento delle strutture. A tal uopo la Segreteria Nazionale provvede entro e non oltre un termine di sei mesi a convocare il Congresso straordinario in tutte le ipotesi in cui sia verificato il commissariamento della struttura territoriale.
8. Si procederà al Congresso straordinario della struttura interessata qualora le vacanze degli organismi, eletti al congresso, della struttura stessa siano superiori al 50%. In tali casi il Congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini del presente statuto.
9. Le vacanze, accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale o Regionale interessata, prima dell'attivazione delle procedure per il Congresso straordinario. Qualora tale vacanza si dovesse registrare nella sezione sindacale di base, il congresso straordinario sarà indetto dalla Segreteria Provinciale della quale detta sezione fa parte.
10. Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.

TITOLO II

Delle strutture e dell'organizzazione nazionale

Articolo 13 - Struttura organizzativa

1. Il MOSAC organizzativamente si articola con la struttura centrale e periferica.
2. Gli organi Nazionali costituiscono l'articolazione centrale.
3. Le Segreterie Regionali, Provinciali e di Sezione, parte integrante del presente statuto, costituiscono l'articolazione periferica. Alla costituzione, ciascuna assumerà la denominazione con la sigla MOSAC affiancata dal nome della Provincia o Regione.
4. La Sezione sindacale è denominata con l'aggiunta del nome del Comune o Municipalità o località ove ha sede.

Articolo 14 - Struttura Nazionale

1. Gli organi della struttura nazionale, tutti elettivi, sono:
 - a) Congresso Nazionale
 - b) Ufficio di Presidenza
 - c) Consiglio Nazionale
 - d) Direttivo Nazionale
 - e) Segretario Generale Nazionale
 - f) Segreteria Nazionale
 - g) Uffici, Comitati e Commissioni
 - h) Collegio Nazionale dei Revisori dei conti
 - i) Collegio Nazionale dei Probiviri;

Articolo 15 - Congresso Nazionale

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante del MOSAC. Esso viene convocato ogni 4 anni dal Segretario Generale Nazionale uscente o in sua assenza dal Segretario Generale Nazionale Aggiunto e su richiesta motivata dai 2/3 del Consiglio Nazionale.
2. Il Congresso è altresì convocato, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. L'ordine del giorno del Congresso ordinario sarà formulato, su proposta della Segreteria Nazionale, dal Segretario Generale Nazionale uscente o in sua assenza dal Segretario Generale Nazionale Aggiunto. Il Congresso straordinario sarà convocato dal Commissario Straordinario ed entrambi saranno resi noti almeno quindici giorni prima della convocazione.
3. I compiti del Congresso Nazionale sono:
 - a) definire gli orientamenti generali di natura politico sindacale ai quali tutte le strutture dovranno uniformarsi;
 - b) eleggere l'ufficio di Presidenza;
 - c) eleggere il Segretario Generale Nazionale;
 - d) eleggere il Segretario Generale Nazionale Aggiunto;
 - e) eleggere la Segreteria Nazionale (fino a 7 segretari)
 - f) eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - g) eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - h) deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche – a maggioranza qualificata dei componenti;
 - i) deliberare sullo scioglimento del Sindacato; decisione valida se presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati.
4. Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritti e il numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Direttivo Nazionale prima della convocazione del Congresso.
5. Il Congresso Nazionale è composto:
 - a) dall'ufficio del Presedente uscente;
 - b) dalla Segreteria Nazionale uscente;
 - c) dal Direttivo Nazionale uscente;
 - d) dai Segretari Generali Provinciali
 - e) dai delegati Nazionali eletti nei Congressi Provinciali;

Articolo 16 - L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti, che lo coadiuvano, tutti eletti dal Congresso Nazionale.
2. La carica di Presidente è conferita elettivamente. Questi rappresenta l'unità del MOSAC ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dell'associazione. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che lo presiede. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.
3. Unitamente al Segretario Generale Nazionale cura i rapporti con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.
4. Il Segretario Generale, può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

Articolo 17 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante della politica sindacale nazionale fra un Congresso e l'altro.
2. È presieduto dal Presidente e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da 2/3 dei suoi componenti. Il Consiglio Nazionale straordinario può essere convocato quando sia necessario a ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del medesimo Consiglio.
3. Esso è composto dal Presidente, dai componenti il Direttivo Nazionale e dai Segretari Generali Provinciali
4. Sono compiti del Consiglio Nazionale:
 - a) deliberare sulla politica generale e convocare il congresso nazionale, ordinario e straordinario.

Articolo 18 - Direttivo Nazionale

1. Il Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica del MOSAC nell'ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
2. E' convocato almeno due volte l'anno dal Segretario Generale Nazionale, in alternativa dal Segretario Generale Nazionale aggiunto o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute del Segretario Generale.
3. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.
4. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.
5. Al Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:
 - a) assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del MOSAC ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il MOSAC si articola;
 - b) Approva annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
 - c) deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione;
 - d) deliberare la ripartizione delle quote sindacali;
 - e) Adotta ogni provvedimento necessario di cui al precedente art.7 (Attività amministrativa e contabile) sino al commissariamento della struttura inadempiente.
 - f) Redige ed approva i regolamenti congressuali per la elezione degli organi costituenti l'organizzazione centrale e periferica.
6. Il Direttivo Nazionale è composto dai componenti la Segreteria Nazionale e dai Segretari Generali Regionali.

Articolo 19 - Segretario Generale – Legale Rappresentante

1. Il Segretario Generale Nazionale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente il MOSAC di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita al Segretario Generale Nazionale Aggiunto ed in caso di impedimento di quest'ultimo ad altro componente della Segreteria Nazionale avente da più tempo l'iscrizione e a parità a quello anagraficamente più anziano. La segreteria si dota di un regolamento amministrativo che norma anche il proprio processo decisionale.
2. Il Segretario Generale Nazionale pianifica e predispone, in coerenza con l'indirizzo politico sindacale congressuale, unitamente con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali e assegna agli stessi eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo Nazionale.
3. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 2 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto e ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del MOSAC così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
4. Il Segretario Generale Nazionale è eletto collegialmente a maggioranza assoluta esclusivamente dal Congresso Nazionale.
5. In caso di dimissioni, rinuncia, incompatibilità o altra causa, anche se eletto con una lista recanti le candidature per le rispettive cariche, non può essere sostituito o integrato da altro componente della segreteria attraverso elezioni con altro organo statutario.

Articolo 20 - Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è l'organo politico di direzione esecutiva del MOSAC in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale.
2. Ha il compito di attuare le decisioni del Congresso Nazionale, Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione.
3. La Segreteria Nazionale, coordinata dal Segretario Generale, gestisce l'attività nazionale del MOSAC per l'ordinaria amministrazione e il rapporto con le strutture territoriali;

4. (omissis in quanto abrogato)
5. Delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Le deliberazioni della Segreteria Nazionale sono prese collegialmente a maggioranza assoluta dei presenti.
6. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativa-contabile e amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.
7. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.
8. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.
9. Essa è composta dal Segretario Generale, da un Segretario Generale Aggiunto e da un massimo di 7 (sette) Segretari Nazionali.

Articolo 21 - Uffici, Comitati, Commissioni e Dipartimenti.

1. In seno al MOSAC sono istituiti Uffici, Dipartimenti, Comitati e Commissioni con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del MOSAC in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono.
2. I responsabili degli Uffici, Dipartimenti, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto e, con le segreterie territoriali quando si occupano di tematiche provinciali o regionali.
3. Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso di notizie provenienti dall'interno del MOSAC.
4. I componenti e i Responsabili dei gruppi di lavoro di cui al punto 1 sono tutti eletti dalla Segreteria Nazionale e scelti tra coloro che possiedono particolari capacità professionali. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l'incarico motivandolo.
5. Su specifica delega del Segretario Generale e nel rigoroso rispetto della stessa, i responsabili di cui al punto 1 possono a nome del MOSAC interloquire direttamente con l'amministrazione in merito alle materie di loro competenza.
6. Il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e immagine, su delega del Segretario Generale Nazionale, coordina la linea nazionale della comunicazione sindacale; fermo restando che a tutti i dirigenti del MOSAC è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e areale in osservanza alle disposizioni del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Articolo 22 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. La struttura centrale - Nazionale -, alla quale compete la gestione finanziaria deve, ove previsto obbligatoriamente dalla legge, eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dal Congresso Nazionale.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Direttivo Nazionale per l'organizzazione centrale procedono alle necessarie sostituzioni e/o integrazioni ai sensi del successivo art.34 del presente statuto.

4. Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il compito di:
 - a) controllare l'amministrazione e la regolare tenuta della contabilità;
 - b) verificare la regolarità di tutte le entrate e le spese;
 - c) verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi organi deliberanti, corredati da una loro relazione contabile redatta in forma sintetica;
 - d) presentare al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine la struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Revisori e della Segreteria Nazionale.
5. I membri del Collegio dei Revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive e partecipano alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale presenta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso.

Articolo 23 - Tutela legale

1. Nell'ambito delle finalità e scopi del MOSAC, facendo richiamo a quanto stabilito dai precedenti articolo 4 comma 1 e comma 2 lett. e, f, h del presente statuto, il MOSAC - nell'esclusivo interesse collettivo dell'azioni sindacali nelle materie di competenza - assume l'impegno di garantire a tutti gli iscritti il patrocinio legale, mediante convenzioni con studi legali competenti per materia.

TITOLO III

Della organizzazione periferica

Articolo 24 - Struttura Regionale

1. La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il MOSAC nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale. Assolve ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per i colleghi.
2. Essa è chiamata altresì a supportare l'iniziativa delle Segreterie Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
3. Gli Organi della Segreteria Regionale sono:
 - a) il Congresso Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) la Segreteria Regionale;

Articolo 25 - Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale è l'organo elettivo del MOSAC a livello regionale e deve essere svolto dopo i Congressi Provinciali.
2. Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:
 - a) esaminare e discutere le politiche e l'attività del MOSAC nella regione;
 - b) discutere e votare le tesi ed i documenti congressuali nazionali;
 - c) esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
 - d) eleggere il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale.

Articolo 26 - Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.
3. Esso è composto:
 - a) dai componenti la Segreteria Regionale;
 - b) dai Segretari Generali Provinciali;
 - c) da un numero di Consiglieri non superiore a 15 assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia.

Articolo 27 Segreteria Regionale

1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Congresso, del Consiglio Regionale e le direttive Nazionali.
2. Essa è composta:
 - a) dal Segretario Generale Regionale;
 - b) dal Segretario Generale Regionale Aggiunto che coadiuva il Segretario Regionale;
 - c) dai Segretari Regionali in numero non superiore a 9.
3. Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Generali Regionali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie.

4. Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del MOSAC a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;
5. Il Segretario Regionale coordina le attività dei Segretari Provinciali nell'ambito del territorio di competenza.
6. La Segreteria Regionale si riunisce in presenza almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che la presiede, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Articolo 28 - Organi provinciali

1. Il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale e la Segreteria Provinciale compongono la struttura Provinciale.

Articolo 29 - Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale è l'organo elettivo del MOSAC a livello provinciale.
2. Il Congresso Provinciale ha i seguenti compiti:
 - a) esamina e discute l'attività del MOSAC sul territorio provinciale;
 - b) stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l'attività futura;
 - c) discute e vota le tesi congressuali regionali e nazionali;
 - d) discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
 - e) elegge il Segretario Generale Provinciale, la Segreteria Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale.

Articolo 30 - Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali e regionali.
2. Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.
3. Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale, dai segretari di eventuali sezioni formati nella stessa provincia e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell'ambito provinciale è superiore a 350.

Articolo 31 - Segreteria Provinciale

1. La Segreteria Provinciale rappresenta il MOSAC nella provincia, elabora la politica sindacale nell'ambito areale ed assicura l'attuazione delle delibere e delle direttive generali del Sindacato.
2. Cura la propaganda ed il proselitismo; provvede alla tempestiva e capillare informazione sindacale agli iscritti; raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.
3. Le competenze delle segreterie provinciali sono sancite del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
4. La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce in presenza, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
5. I verbali di ogni adunanza della Segreteria Provinciale, redatti a cura di un Segretario designato dall'assemblea e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
6. Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.
7. La Segreteria Provinciale è composta:
 - a) dal Segretario Generale Provinciale;
 - b) dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Provinciale;
 - c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9;
8. Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono essere previsti 2 Segretari Provinciali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie;
9. Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del MOSAC a livello provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.

Articolo 32 - Sezione Sindacale

1. La Sezione sindacale è la struttura di base del MOSAC e prende il nome del Comune o Municipalità o località ove ha sede.
2. (omissis in quanto abrogato)
3. Essa assolve ai seguenti compiti:
 - a) organizza le assemblee della Sezione sindacale;
 - b) provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento;
 - c) (omissis in quanto abrogato)
 - d) (omissis in quanto abrogato)
 - e) (omissis in quanto abrogato)

TITOLO IV

Della giurisdizione interna

Articolo 33 - Costituzione nuova struttura

1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per l'elezione dei componenti degli organi statuari del MOSAC, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale che provvede ad indire un Congresso Regionale e/o Provinciale per ~~la nomina~~ l'elezione dei suoi componenti.
2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

Articolo 34 - Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa elezione da parte dei componenti dell'organo statuario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nella Segreteria Nazionale.
2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:
 - a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;
 - b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale.
3. La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Regionali e Provinciali.
4. Nell'ipotesi di sostituzione del Segretario Generale Nazionale, Regionale o Provinciale si procede alla nomina del Commissario straordinario che rimane in carica sino al Congresso.

Articolo 35 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze

1. Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili con le cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con l'espletamento dei suddetti mandati.
2. L'accettazione della candidatura comporta l'immediata sospensione dalla funzione sino al termine della competizione elettorale. La sospensione dalla funzione termina nel caso di non elezione. Nel periodo di sospensione dalla funzione, qualora la candidatura riguardasse il Segretario Generale Nazionale, Regionale o Provinciale, le funzioni di legale rappresentanza saranno svolte, per l'ordinaria amministrazione dal Segretario Generale Aggiunto ed in mancanza dal componente con l'iscrizione da più tempo e solo in caso di uguale termine da quello anagraficamente più anziano.
3. (omissis in quanto abrogato)
4. Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica sindacale.
5. L'iscrizione al MOSAC non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o palesi che praticino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari alla

Costituzione, alla legge, nonché al presente statuto o comunque sotto ogni forma perseguono finalità contrarie a quelli del MOSAC.

6. È altresì incompatibile l'iscrizione per coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli artt. 25, 32 e 40 del codice di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.

7. È incompatibile svolgere attività di direzione nel MOSAC con l'iscrizione ad altre organizzazioni sindacali e/o associazioni di categoria a scopo sindacale per quanto stabilito dall'art. 1480 quater, co.3, del COM.

Articolo 36 - Cumulo di cariche

1. Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:

- a) Segretario Generale Nazionale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale Regionale o Provinciale e componenti delle segreterie;
- b) Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Nazionale, Provinciale e componenti delle segreterie;
- c) componente del Collegio dei Probiviri Nazionale con qualsiasi carica politica;
- d) componente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale con qualsiasi carica politica;
- e) responsabile di Uffici, Dipartimenti e Commissioni con altre cariche politiche e/o amministrative contabili.
- f) Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.

Articolo 37 - Sanzioni disciplinari

1. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto al MOSAC il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione fino a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
- c) l'espulsione dall'organizzazione.

3. Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
- b) delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.

4. Le sanzioni sono decise attraverso i meccanismi previsti dal regolamento riguardante il funzionamento del collegio dei probiviri. Le sanzioni sono applicate dalla Segreteria Nazionale una volta ricevute le decisioni dei probiviri.

Articolo 38 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito nella struttura centrale del MOSAC.

2. I compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono:

- a) provvedere all'istruttoria di ogni provvedimento sanzionatorio attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- b) decidere, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto. Ogni decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

3. Il collegio dei probiviri Nazionale è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano il Segretario Generale Nazionale, i membri della Segreteria Nazionale, i Segretari Regionali e Provinciali nonché, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche nazionali (Consiglio generale, Direttivo nazionale, Collegio dei Revisori nazionali).

4. Avverso ai provvedimenti sanzionatori disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione adottata dal Collegio dei Probiviri al Direttivo Nazionale.

5. La competenza a decidere su eventuali provvedimenti disciplinari per mancanza e/o altra violazione da parte dei componenti dei Collegi dei Probiviri è del Direttivo Nazionale.

Articolo 39 - Procedimento disciplinare

1. L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso.
2. Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro saranno discusse e approvate dal Direttivo Nazionale.

Articolo 40 - Sospensione cautelare

1. In casi di particolare gravità, anche con procedimenti che comportano provvedimenti penali restrittivi della libertà della persona che esulano da qualsiasi azione riconducibile alla attività sindacale, la Segreteria Nazionale può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Tale provvedimento può essere adottato, in via d'urgenza e cautelare, dalla Segreteria Nazionale anche nei confronti di chi, con azioni o condotte concludenti viola i principi fissati del presente Statuto ovvero attenta all'integrità associativa dell'associazione. Tale decisione, dovrà essere ratificata, dal Direttivo Nazionale entro e non oltre 60 giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione.

Articolo 41 - Commissariamento delle strutture

1. Nel caso di grave violazione del presente statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie del MOSAC e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario.
2. Tale provvedimento, nei casi di urgenza, può essere adottato dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale che dovrà essere convocato il più breve tempo possibile e comunque non oltre i 60 giorni.

Articolo 42 - Compiti del Commissario Straordinario

1. Il Commissario deve provvedere all'ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi. Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione della struttura, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre i tre mesi successivi.


Articolo 43 - Norma finale

1. Lo Statuto è da considerarsi vincolante dal giorno successivo all'approvazione da parte degli associati fondatori previa successiva ratifica del primo Congresso Nazionale che può apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.
2. Le strutture Provinciali e Regionali adottano il medesimo Statuto con riferimento agli organismi del territorio di competenza. In linea con la disciplina dello Statuto stesso è costituita una apposita area per i Dirigenti con specifici compiti di rappresentanza dell'area dirigenziale che farà diretto riferimento agli organismi statutari previsti dal presente Statuto.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, al d.lgs. n.192/2023, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ai decreti collegati.

Roberto Di Stefano



Gennaro De Falco



Luca Spagnolo

